



# COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

## REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CENTRI COMUNI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – ESAME ED APPROVAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21/03/2011

**Comune di Cetraro**  
**Provincia di Cosenza**

**Regolamento**  
**sulla gestione dei centri comunali**  
**per la raccolta dei rifiuti urbani**  
**differenziati**

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n°152 e successive  
modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623 e 13 maggio 2009]

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

### Indice

Art. 1 – Finalità .....	3
Art. 2 – Definizioni .....	3
Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri.....	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione .....	4
Art. 5 – Controllo dell'ecocentro .....	4
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento .....	5
Art. 7 – Rifiuti conferibili .....	5
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili.....	6
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti .....	7
Art. 10 – Orario di apertura.....	7
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti .....	7
Art. 12 – Modalità del conferimento.....	8
Art. 13 – Altre norme di comportamento.....	9
Art. 14 – Cooperazione del gestore.....	9
Art. 15 – Danni e risarcimenti.....	9
Art. 16 – Controllo del Comune.....	10
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti .....	10
Art. 18 – Divieti .....	10
Art. 19 – Sanzioni.....	10
Art. 20 – Rinvio normativo .....	11

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

### Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per il regolare conferimento degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

### Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
  - a) **ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
  - b) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
  - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - d) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
  - e) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
  - f) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
  - g) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
  - h) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - i) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";
  - j) **DM 13/5/2009**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Modifica del Decreto 8 aprile 2008 n°31623.

### Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri – centro di raccolta

1. Gli ecocentri – centro di raccolta dei rifiuti urbani, devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nei Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008 e 13 maggio 2009.

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

2. La realizzazione degli ecocentri conformi alle disposizioni dei citati Decreti Ministeriali 08/04/2008 e 13/5/2009 sono approvati dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

### Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
  - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
  - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
  - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
  - e) salvaguardare l'ambiente;
  - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
  - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
  - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro-centro di raccolta;
  - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
  - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro-centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'ecocentro-centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

### Art. 5 – Controllo dell'ecocentro-centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile dell'ecocentro-centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

2. Il Responsabile dell'ecocentro-centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

### Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'ecocentro-centro raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

### Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Negli ecocentri-centri di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori TFC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 36
13. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
14. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
15. rifiuti legnosi	20 01 38
16. rifiuti plastici	20 01 39
17. rifiuti metallici	20 01 40
18. sfalci e potature	20 02 01
19. ingombranti	20 03 07

## Comune di Cetraro

### Provincia di Cosenza

20. cartucce toner esaurite	20 03 99
21. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali. fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nella assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all'ecocentro-centro di raccolta.
5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi presenti nel territorio comunale di Cetraro, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

#### Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli ecocentri – centri di raccolta.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Quantità
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T FC	15 01 10* e 15 01 11*	Da definire
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Da definire
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 36	Da definire
13. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Da definire

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

14. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34	Da definire
15. rifiuti legnosi	20 01 38	Da definire
16. rifiuti plastici	20 01 39	Da definire
17. rifiuti metallici	20 01 40	Da definire
18. sfalci e potature	20 02 01	Da definire
19. ingombranti	20 03 07	Da definire
20. cartucce toner esaurite	20 03 99	Da definire

3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, per come previsto dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

### Art. 10 – Orario di apertura

1. Gli ecocentri-centri di raccolta, devono essere aperti al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno cinque ore al giorno.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

### Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
  - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
  - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

2. In occasione di ciascun conferimento:
  - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
  - b) il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato la al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
3. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

### **Art. 12 – Modalità del conferimento**

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'ecocentro-centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro-centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

## **Comune di Cetraro**

### **Provincia di Cosenza**

6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

#### **Art. 13 – Altre norme di comportamento**

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
  - a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
  - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
  - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

#### **Art. 14 – Cooperazione del gestore**

1. Il gestore è tenuto a:
  - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro-centro di raccolta;
  - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro-centro di raccolta;
  - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
    - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
    - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
    - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
    - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
  - d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
  - e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
  - f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

#### **Art. 15 – Danni e risarcimenti**

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro-centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

# **Comune di Cetraro**

## **Provincia di Cosenza**

2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro-centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

### **Art. 16 – Controllo del Comune**

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

### **Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti**

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nell'ecocentro-centro di raccolta.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro-centro di raccolta secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

### **Art. 18 – Divieti**

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'ecocentro- centro di raccolta.
2. E' altresì vietato:
  - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
  - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
  - d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro-centro di raccolta: al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
  - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

### **Art. 19 – Sanzioni**

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

# Comune di Cetraro

## Provincia di Cosenza

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50.00	euro 500.00	art. 18. comma 2. lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50.00	euro 500.00	art. 18. comma 2. lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50.00	euro 500.00	art. 18. comma 2. lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50.00	euro 500.00	art. 18. comma 2. lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro-centro di raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3bis, della Legge Regionale 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

### Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.